

DECRETO LEGISLATIVO 22 Gennaio 2004 , n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; E m a n ai seguente decreto legislativo: Art. 1.1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, visto dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato----> Vedere allegato da pag. 12 a pag. 78 <---- Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - Gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 27 dicembre 1947, come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, dispongono: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Art. 117. - La potestà legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle

seguentimaterie:a) politica estera e rapporti internazionali delloStato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; dirittodi asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati nonappartenenti all'Unione europea;b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confessionireligiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;armi, munizioni ed esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione dellerisorse finanziarie;f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;referendum statali; elezione del Parlamento europeo;g) ordinamento e organizzazione amministrativa delloStato e degli enti pubblici nazionali;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione dellapolizia amministrativa locale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; ordinamentocivile e penale; giustizia amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali chedevono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;n) norme generali sull'istruzione;o) previdenza sociale;p) legislazione elettorale, organi di governo efunzioni fondamentali di comuni, province e citta'metropolitane;q) dogane, protezione dei confini nazionali eprofilassi internazionale;r) pesi, misure e determinazione del tempo;coordinamento informativo statistico e informatico dei datidell'amministrazione statale, regionale e locale; operedell'ingegno;s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beniculturali.Sono materie di legislazione concorrente quellerelative a: rapporti internazionali e con l'Unione europeadelle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioniscolastiche e con esclusione della istruzione e dellaformazione professionale; professioni; ricerca scientificae tecnologica e sostegno all'innovazione per i settoriproduttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamentosportivo; protezione civile; governo del territorio; portie aeroporti civili; grandi reti di trasporto e dinavigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;previdenza complementare e integrativa; armonizzazione deibilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica edel sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali eambientali e promozione e organizzazione di attivita'culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende dicredito a carattere regionale; enti di credito fondiario eagrar io a carattere regionale. Nelle materie dilegislazione concorrente spetta alle regioni la potestalegislativa, salvo che per la determinazione dei principifondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.Spetta alle regioni la potesta' legislativa inriferimento ad ogni materia non espressamente riservataalla legislazione dello Stato.Le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alledecisioni dirette alla formazione degli atti normativicomunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzionedegli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalegge dello Stato, che disciplina le modalita' di eserciziodel potere sostitutivo in caso di inadempienza.La potesta' regolamentare spetta allo Stato nellematerie di legislazione esclusiva, salva delega alleregioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni inogni altra materia. I comuni, le province e le citta'metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alladisciplina dell'organizzazione e dello svolgimento dellefunzioni loro attribuite.Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo cheimpedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nellavita sociale, culturale ed economica e promuovono laparita' di accesso tra donne e uomini alle caricheelettive.La legge regionale ratifica le intese della regione conaltre regioni per il migliore esercizio delle propriefunzioni, anche con individuazione di organi comuni.Nelle materie di sua competenza la regione puo'concludere accordi con Stati e intese con enti territorialiinterni ad altro Stato, nei casi e con le formedisciplinati da leggi dello Stato.Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuiteai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio

unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999.- L'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002, come modificato dall'art. 1-bis del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003, dispone: «Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore). - 1. Fermarestando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di: a) beni culturali e ambientali; b) cinematografia; c) teatro, musica, danza e altre

forme di spettacolodal vivo;d) sport;e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senzadeterminare nuovi o maggiori oneri per il bilancio delloStato, si attengono ai seguenti principi e criteridirettivi:a) adeguamento agli articoli 117 e 118 dellaCostituzione;b) adeguamento alla normativa comunitaria e agliaccordi internazionali;c) miglioramento dell'efficacia degli interventiconcernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorseassegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio;snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamentodelle procedure alle nuove tecnologie informatiche;d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione,conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte allapartecipazione di regioni, enti locali, fondazionibancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinareulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'll'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,conformandosi al puntuale rispetto degli accordiinternazionali, soprattutto in materia di circolazione deibeniculturali; riorganizzare i servizi offerti ancheattraverso la concessione a soggetti diversi dallo Statomediante la costituzione di fondazioni aperte allapartecipazione di regioni, enti locali, fondazionibancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con ledisposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 2 ottobre 1998, n.368, e successive modificazioni; adeguare la disciplinadegli appalti di lavori pubblici concernenti i b eniculturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di variantioltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituticulturali, al fine di una precisa definizione delleresponsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilita';individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali ai cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra' assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti

dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventidiritto; armonizzare la legislazione relativa all'aproduzione e diffusione di contenuti digitali emultimediali e di software ai principi generali a cui siispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore ediritti connessi.3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicanoesplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fattasalva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sullalegge in generale premesse al codice civile. I decretilegislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita laConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delleCommissioni parlamentari competenti per materia, reso neltermine di sessanta giorni dal ricevimento della relatarichiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativipossono essere comunque adottati.4. Disposizioni correttive ed integrative dei decretilegislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nelrispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con lemedesime procedure di cui al presente articolo, entro dueanni dalla data della loro entrata in vigore».Note all'art. 1:- L'art. 9 della Costituzione della Repubblicaitaliana, pubblicata nell'edizione straordinaria dellaGazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo dellacultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artisticodella Nazione».- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione dellaRepubblica italiana, si veda in nota alle premesse.Nota all'art. 4:- Per il testo dell'art. 118 della Costituzione dellaRepubblica italiana, si veda in nota alle premesse.Note all'art. 9:- L'art. 12 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranensedell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la SantaSede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985, dispone:«Art. 12. - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana,nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela delpatrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzarel'applicazione della legge italiana con le esigenze dicarattere religioso, gli organi competenti delle due Particoncorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia,la valorizzazione e il godimento dei beni culturalid'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioniiecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degliarchivi d'interesse storico e delle biblioteche deimesesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolatesulla base di intese tra i competenti organi delle dueParti.2. La Santa Sede conserva la disponibilita' dellecatacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nellealtre parti del territorio italiano con l'onere conseguentedella custodia, della manutenzione e della conservazione,rinunciando alla disponibilita' delle altre catacombe. Conl'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi glieventuali diritti di terzi, la Santa Sede puo' procedereagli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacrereliquie».- L'art. 8 della Costituzione della Repubblicaitaliana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - edizionestraordinaria - n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:«Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sonoegualmente libere davanti alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hannodiritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quantonon contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per leggesulla base di intese con le relative rappresentanze».- Nota all'art. 12:- L'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire losviluppo e per la correzione dell'andamento dei contipubblici», pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 e convertito,con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,pubblicata nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 274 del 25 novembre 2003, dispone:«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale delpatrimonio immobiliare pubblico). - 1. Le cose immobili emobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alleprovince, alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ognialtro ente ed istituto pubblico, di cui all'art. 2 deldecreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, è effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, è comunicato ai competenti uffici affinché ne dispongano la demanializzazione, qualora non vi siano altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato.5. [comma soppresso dalla legge di conversione].6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testo unico.7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive, nonché le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della Difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della Difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti ed il parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica.11. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.12. Per gli immobili appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonché per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.13. Le procedure di valorizzazione e di missione previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonché a quelli

individuati ai sensi del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3.13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per finalità di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni». Nota all'art. 14:- L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispone: «Art. 2. - 1. Ove il procedimento conseguia obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti». Nota all'art. 16:- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante: «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972. Note all'art. 29:- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993 e dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1999; ed integrato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, dispone: «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [soppressa]. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali la legge della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando

la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1999